

pagamento degli interessi;

1<sup>a</sup>) - stipulazione, da parte delle cooperative edilizie indicate nell'elenco che segue, qualora sia possibile l'abbinamento assicurativo, di polizze di assicurazione sulla vita dei singoli assegnatari degli alloggi, nelle forme che saranno concordate fra la Direzione generale e le cooperative stesse, con le modalità deliberate dal Consiglio nella seduta del 13 novembre 1919;

2<sup>a</sup>) - di autorizzare il Direttore generale e, in sua vece, il Primo vice direttore generale, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da soli, alla stipulazione degli atti e contratti nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della presente delibera, conferendo inoltre ai suddetti Direttore e Primo vice direttore generale i seguenti poteri:

a.) - di procedere alla identificazione, anche catastale, delle aree da ipotecare;

b.) - di inserire negli stipulandi contratti tutte le condizioni e le modalità che riterranno del caso;

c.) - di compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini